

Circolare n° 4 del 22/03/2024

Gentili Clienti, con la presente Circolare presentiamo le principali novità fiscali dei seguenti provvedimenti legislativi emanati in attuazione della **legge n. 111 del 9 agosto 2023**, c.d. **“Legge Delega per la riforma fiscale”**:

- D. Lgs. 1/2024, relativo alla semplificazione degli adempimenti tributari;
- D. Lgs. 216/2023, dedicato a IRPEF e IRES;
- D. Lgs. 219/2023, relativo alla modifica dello Statuto dei contribuenti.

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI		ARTICOLO
1.	Modello 730 per tutti i contribuenti non titolari di partita IVA	2
2.	Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e minimi	3
3.	Riorganizzazione degli ISA	5, 6, 7
4.	Modifica delle scadenze dei termini di versamento rateale delle imposte	8
5.	Innalzamento soglia minima di alcuni versamenti	9
6.	Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti	10
7.	Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali	11
8.	Termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie	12
9.	Innalzamento soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità	14
10.	Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA	15

DECRETO ATTUATIVO DEDICATO A IRPEF E IRES		ARTICOLO
11.	Revisione dell’IRPEF	1
12.	Modifiche alle detrazioni fiscali	2
13.	Adeguamento delle addizionali IRPEF	3
14.	Maggiorazione del costo del personale per le nuove assunzioni	4
15.	Abrogazione dell’ACE	5

MODIFICA DELLO STATUTO DEI CONTRIBUENTI		
16.	Principali modifiche	

DECRETO SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

1. MODELLO 730 PER TUTTI I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Viene prevista, a decorrere dal 2024, l'estensione di utilizzo del modello 730 a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato saranno stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

2. ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA RELATIVA AI SOGGETTI FORFETTARI E MINIMI

Non è più previsto l'obbligo, a partire dall'anno d'imposta 2024, dell'invio della certificazione unica relativa ai percipienti che aderiscono al regime forfettario o al regime dei minimi.

3. RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISA

Saranno ridefiniti degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in modo tale da consentire una rappresentazione più fedele della realtà dei comparti economici, alla luce delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di ridurre gli oneri compilativi dei modelli ISA da parte dei contribuenti.

4. MODIFICA DELLE SCADENZE DEI TERMINI DI VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE

Viene introdotta un'ulteriore data di scadenza dei versamenti rateali delle imposte, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, fissata al 16 dicembre (attualmente la norma prevede che i versamenti vengano conclusi entro il mese di novembre).

5. INNALZAMENTO SOGLIA MINIMA DI ALCUNI VERSAMENTI

Viene previsto un innalzamento della soglia minima dei versamenti legati alle liquidazioni IVA. In particolare, i contribuenti mensili e trimestrali possono rimandare al periodo successivo il versamento dell'IVA qualora fosse inferiore a 100 euro (in luogo dei 25,82 euro previsti in precedenza). Pertanto:

- In caso di liquidazione IVA mensile, i versamenti dei mesi relativi da gennaio a novembre, qualora fossero inferiori a 100 euro, sono in ogni caso effettuati entro il 16 dicembre;
- In caso di liquidazione IVA trimestrale, i versamenti relativi ai primi tre trimestri solari, qualora fossero inferiori a 100 euro, sono in ogni caso effettuati entro il 16 dicembre.

La presente disposizione si applica con riferimento alle liquidazioni IVA relative al periodo d'imposta 2024.

Analoga disciplina viene disposta con riferimento alle ritenute d'acconto effettuate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, in ogni caso, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Si precisa che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

La novità riguarda i compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024.

6. SOSPENSIONE DELL'INVIO DI COMUNICAZIONI E INVITI

Viene prevista la sospensione dell'invio, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dei seguenti atti emessi dall'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati;

- Comunicazioni degli esiti dei controlli formali;
- Comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- Inviti all'adempimento spontaneo.

7. REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con effetto a partire dal 2 maggio 2024, viene anticipato il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. In particolare:

- Per le persone fisiche e le società di persone, **il termine viene anticipato al 30 settembre**;
- Per le persone giuridiche, entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta.

8. TERMINI DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE

Viene previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono **alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale**. I termini, stabiliti con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 febbraio, sono:

- entro il 30 settembre di ogni anno per le spese sostenute nel primo semestre;
- entro il 31 gennaio per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

Per l'invio dei dati relativi alle **spese veterinarie**, invece, la cadenza sarà annuale, con trasmissione da effettuare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute.

9. INNALZAMENTO SOGLIA PER L'ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

Viene innalzato la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per l'utilizzo in compensazione o rimborso (annuo):

- Del **credito IVA** annuale 2024 e di quelli infrannuali maturati nei primi 3 trimestri 2024, **dagli attuali 50.000 euro a 70.000 euro**;
- Dei **crediti per imposte dirette e IRAP** maturati nell'anno d'imposta 2023, **dagli attuali 20.000 euro a 50.000 euro**.

L'esonero dall'applicazione del visto di conformità è subordinato al raggiungimento di un determinato punteggio ISA che verrà definito tramite un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che verrà emanato nel mese di aprile.

Si precisa che la soglia di riferimento attualmente in vigore per l'esonero dall'applicazione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2023 e di quelli infrannuali maturati nei primi 3 trimestri del 2024 rimane quello attualmente in vigore (50.000 euro) per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA nell'anno d'imposta 2022 pari o superiore a 8. È altresì possibile usufruire dell'esonero se la media aritmetica dei punteggi ISA ottenuti negli anni d'imposta 2021 e 2022 è pari o superiore a 8,5.

10. SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, ALL'IRAP E ALL'IVA

Vengono eliminate progressivamente, già a partire dall'anno d'imposta 2023, alcune informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta e che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate è in grado di reperire interrogando le proprie banche dati e nella titolarità di altre amministrazioni. Tramite appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, verranno ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni economiche.

DECRETO ATTUATIVO DEDICATO A IRPEF E IRES

11. REVISIONE DELL'IRPEF

Viene previsto per tutto il 2024 una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef come segue:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano i 50.000 euro.

La norma dispone anche l'innalzamento a 1.955 euro per l'anno 2024, rispetto ai precedenti 1.880 euro, della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi di pensione) e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.

Per il periodo d'imposta 2024, i requisiti per la spettanza del trattamento integrativo vengono modificati, prevedendo che tale somma venga riconosciuta a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quella della detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente, diminuita di 75 euro e rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

12. MODIFICHE ALLE DETRAZIONI FISCALI

Per il periodo d'imposta 2024, si prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione alle seguenti spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50 mila euro:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90%.

13. ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI IRPEF

Viene previsto che i Comuni hanno tempo di deliberare, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale. I Comuni che non adottano la delibera nel rispetto di tale termine, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applicherà sulla base delle aliquote vigenti per il 2023.

14. MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Il provvedimento dispone che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, **il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.** L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni e si

presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Per accedere all'agevolazione, l'incremento occupazionale rileva solo se il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

In ogni caso nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale se, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La norma prevede anche che al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione, non superiore al 10%, laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne con almeno due figli minori, donne vittime di violenza ecc.).

15. ABROGAZIONE DELL'ACE

Il decreto **abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l' Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE)**, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi IRES di dedurre, per la determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31/12/2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito "sino ad esaurimento dei relativi effetti", e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

16. DECRETO RELATIVO ALLA MODIFICA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Il decreto legislativo n. 219/2023 ha introdotto numerose novità nello Statuto dei diritti del contribuente, documento normativo che regola i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, prevedendo per quest'ultimo una serie di tutele e garanzie. Qui di seguito verrà fornito un approfondimento sulle principali novità previste, che riguardano sia i principi generali, che riportiamo per informazione, sia alcuni strumenti operativi, quali la procedura di interpello e l'autotutela.

Principi generali

Viene previsto che le disposizioni dello Statuto dei contribuenti si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e si conforma non solo ai principi costituzionali ma, altresì, a quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Divieto di analogia

Il decreto in esame introduce il divieto di analogia. Tale principio precisa che le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati – in questo modo il legislatore esclude la possibilità di interpretazione analogica delle norme tributarie.

Principio del contraddittorio

Viene introdotto il principio del contraddittorio il quale prevede che tutti gli atti impugnabili dinanzi agli organi di giustizia tributaria, a pena di annullabilità, devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, ad eccezione di quelli derivanti da atti automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale; Il termine per consentire il contraddittorio è, in generale, di 60 giorni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Chiarezza e motivazione degli atti

Il legislatore ritiene annullabili gli atti impugnabili davanti alla Corte di Giustizia se privi di motivazione, di indicazione dei presupposti e dei mezzi di prova delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che non sia stato portato a conoscenza dell'interessato questo deve essere allegato all'atto che lo richiama a meno che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso ulteriori atti. L'atto attraverso il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori deve contenere per gli interessi, la norma di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Annullabilità degli atti

Gli atti impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Nullità degli atti

Vengono dichiarati nulli gli atti viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto. I vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Vizi delle notificazioni

Si stabilisce che la mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile dell'ufficio o dell'organo competente, delle modalità, dei termini per l'impugnabilità degli atti non costituiscono vizio di annullabilità ma rende irregolare l'atto dell'amministrazione finanziaria. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

Conservazione degli atti

L'obbligo alla conservazione degli atti ai fini tributari per un periodo di 10 anni, previsto dall'art. 8 dello Statuto dei contribuenti, è esteso anche alle scritture contabili. Tale obbligo non riguarda solo la conservazione ma anche l'utilizzazione dei già menzionati atti, pertanto, il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, si dispone che il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui nel periodo precedente, salvo gli obblighi di trasparenza previsti per legge.

Autotutela obbligatoria

L'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona; errore di calcolo; errore sull'individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione; errore sul presupposto d'imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. Tale obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa

Oltre ai casi già indicati, l'Amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento in tutto o in parte, di atti di imposizione senza necessità di istanza di parte anche in pendenza di giudizio o in caso di atti deflattivi.

Disposizioni in materia di documenti di prassi e istanza di interpello

Viene stabilito che l'Amministrazione finanziaria fornisca supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante circolari interpretative ed applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata.

In particolare, la **consultazione semplificata** è condizione per la presentazione delle istanze di interpello e consiste in un'attività di ricerca gratuita attraverso un'apposita banca dati dell'Amministrazione allo scopo di individuare la soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Solamente nel caso in cui la risposta al quesito non sia individuata univocamente, la banca dati consentirà al contribuente di presentare istanza di interpello.

La presentazione dell'istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

L'Amministrazione, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto ed ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Quando la risposta non è comunicata al contribuente

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.

La risposta, scritta e motivata – specifica il decreto - vincola ogni organo dell'Amministrazione **con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente**. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Garante nazionale del contribuente

Viene istituito l'organo Garante nazionale del contribuente, il quale, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria:

- può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- può richiamare gli uffici finanziari al rispetto del diritto all'informazione del contribuente ed ai diritti del contribuente soggetto a verifiche fiscali nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
- con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it